SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2228

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 10

Disegno di legge ..... » 12

Decreto-legge ..... » 13

ONOREVOLI SENATORI. – I motivi che hanno indotto ad emanare il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, sono stati individuati nella necessità di consentire agli enti locali di conoscere con urgenza tutte le disposizioni in materia di contributi erariali.

Poichè permangono gli stessi motivi è necessario reiterare il decreto-legge n. 357 del 1995.

In conseguenza si precisa quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, è previsto un contributo di lire 60 miliardi in favore delle comunità montane per lo sviluppo della montagna previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93. Tale importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il successivo riparto alle comunità montane.

Al comma 2, è prevista per la prosecuzione degli interventi statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli e di lire 56 miliardi in favore del comune di Palermo. Tali enti sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi nel corso dell'anno 1995. Copia di dette relazioni viene trasmessa alle Commissione parlamentari competenti.

Con il comma 3, viene confermata anche per l'anno 1995 l'autorizzazione, agli enti di cui al comma 2, ad utilizzare le disponibilità residue derivanti dai contributi statali degli anni precedenti.

Al comma 4 è prevista l'erogazione dei citati contributi. Tale pagamento viene effettuato in due soluzioni. La prima somma è erogata entro il mese di luglio, la secondo entro il mese di settembre a condizione che gli enti interessati presentino la relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

I commi 5 e 6 prevedono la copertura finanziaria dei fondi previsti dall'articolo 1.

Infine il comma 7 prevede che per gli enti dissestati non si applica la limitazione temporanea di tre mesi per l'attribuzione ai dipendenti delle mansioni superiori di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

All'articolo 2, comma 1, è previsto il contributo di lire 1,7 miliardi per il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992. Tali forniture sono relative agli insediamenti abitativi provvisori costituiti nei comuni della zona del Belice in seguito al sisma del gennaio 1968.

Il comma 2 stabilisce che l'erogazione in favore dell'ENEL sia effettuata dai prefetti con i fondi accreditati dal Ministero dell'interno.

I commi 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria del citato contributo.

L'articolo 3, disciplina i trasferimenti erariali agli enti locali e la revisione del sistema di calcolo.

I commi 1, 2 e 3 risolvono il problema di isolare il sistema di calcolo dei trasferimenti erariali ai comuni dall'influenza delle riscossioni dell'ICI. Ciò per consentire agli enti locali di gestire con certezza le risorse erariali. Diversamente, essendo stato stabilito per legge che il provento corrispondente all'aliquota del 4 per mille doveva essere versato all'Erario, ogni variazione dell'ICI avrebbe comportato il rifacimento del riparto a tutti i comuni, per via della interconnessione.

In particolare il comma 3, tiene conto dei dati aggiornati dal 1995, sia delle riscossioni che del contributo per estimi catastali.

Il comma 4 ha lo scopo di evitare il ricalcolo dei contributi agli enti locali relativi al

contributo minimo garantito e alla detrazione effettuata di lire 565 miliardi. Ciò per evitare di modificare i trasferimenti già conosciuti dagli enti locali a tale titolo.

Il comma 5 dispone che le variazioni dei trasferimenti 1994-95 agli enti locali, disposte per effetto del comma 3, sono compiute sui trasferimenti erariali assegnati nel 1996.

I commi 6, 7 e 8 risolvono il problema che è sorto nel caso in cui il contribuente, per l'ICI riscossa nel 1993, non ha indicato il comune destinatario del tributo. L'importo dei tributi non assegnati, pari a circa 20 miliardi di lire, sono attribuiti per l'80 per cento allo Stato e per il 20 per cento ai comuni. La percentuale del riparto è determinata tenuto conto che l'aliquota ICI per il 1993 è stata in media pari al 5 per mille di cui il 4 per mille spetta allo Stato e l'1 per milla agli enti locali. La distribuzione del fondo attribuito agli enti locali è compiuta con il metodo dei paramentri obiettivi previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Inoltre ai commi 9 e 10 viene assicurato un contributo a favore dei comuni che hanno avuto la riduzione degli estimi catastali al fine di compensare le conseguenti perdite del gettito ICI ed un trasferimento erariale pari a lire 105 miliardi nei confronti dei comuni che in conseguenza del taglio dei fondi statali previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente 1995.

Il comma 11 stabilisce che, sempre ai fini di dare certezza ai trasferimenti erariali, i contributi assegnati agli enti locali a titolo di perequazione per la fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, restano definitivamente fissati agli importi comunicati agli enti locali entro il 31 dicembre 1993.

Con i commi 12 e 13 viene dilazionata da 6 a 12 anni la redistribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali con criteri obiettivi. La decorrenza è prevista dal 1998. La norma ha il fine di alleggerire la detrazione che deve essere operata nei confronti degli enti locali che godono di una sovradotazione di risorse da distribuire a favore degli enti sottodotati. La maggior gradualità della detrazione consente agli enti locali sovradotati di sopperire con minore difficoltà alla decurtazione dei trasferimenti.

Al comma 14 è previsto, ai fini di una migliore ripartizione con parametri obiettivi del contributo ordinario agli enti locali, che ogni classe demografica sia suddivisa in comuni montani e altri per tenere conto del fattore montanità che è fortemente incidente sulla spesa degli enti locali.

Il comma 15 prevede una modifica del sistema adottato per le ripartizioni del contributo agli enti locali basato sui parametri monetari per servizio. In particolare, per i servizi per i quali è prevista una copertura obbligatoria per legge, il relativo parametro monetario è diminuito della percentuale di copertura stabilita dalla legge. la norma ha l'evidente scopo di non considerare, tra i costi dei servizi indispensabili, quei costi che sono già esperti con altre entrate.

Il comma 16 stabilisce, per gli anni 1996 e seguenti, il metodo di definizione dei trasferimenti erariali spettanti alle province per effetto di istituzioni di tributi a favore di dette amministrazioni. L'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 prevede per la determinazione del contributo ordinario agli enti locali il confronto tra il fabbisogno teorico standardizzato e le risorse generali costituite per le province da trasferimenti ordinari e consolidati. Pertanto, la norma prevede che tra le risorse geneali siano considerati il gettito dei nuovi tributi per le province in analogia a quanto già avviene per i comuni per i quali tra le risorse si considera il gettito dell'ICI al 4 per mille.

Infine i commi 17 e 18 stabiliscono regole precise per il riparto dei trasferimenti erariali nel caso, purtroppo frequente, di istituzione di nuovi comuni, in quanto l'attuale normativa non prevede la ripartizione dei fondi tra gli enti scissi fino a quando non si siano conclusi tutti i provvedimenti amministrativi adottati al riguardo.

Si precisa quindi che, in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti, la ripartizione dei fondi è di-

sposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, mentre il fondo sviluppo investimenti resta provvisoriamente attribuito all'ente originario.

L'articolo 4 regola la copertura dei trasferimenti statali agli enti locali. La norma sopprime il collegamento con l'entrata del finanziamento dei contributi erariali agli enti locali e assicura finanziamenti certi agli enti stessi. Il meccanismo attuale prevede che il finanziamento dei contributi erariali agli enti locali per circa lire 1.700 miliardi venga corrisposto solo dopo l'acquisizione dell'entrata al bilancio dello Stato del gettito delle addizionali sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. tale meccanismo comporta ritardi nell'assegnazione dei fondi agli enti locali in quanto gli accreditamenti relativi ai 1.700 miliardi avvengono a fine esercizio e talvolta nell'esercizio successivo determinando ritardi e pagamenti parziali della seconda semestralità del contributo ordinario agli enti locali.

L'articolo 5, ai primi quattro commi, disciplina la possibilità di assumere mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto come stabilito dalle disposizioni ivi citate anche per le perdite di esercizio dell'anno 1994.

Tra l'altro il comma 2 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ai suddetti fini nei limiti delle anticipazioni operate dagli enti locali alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto per il ripiano dei disavanzi dal 1987 al 1994. Per le perdite non finanziabili con mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è possibile ricorrere ad altri istituti di credito.

Il comma 5 dell'articolo 5 estende la possibilità di contrarre mutui e di novare quelli già concessi, per il finanziamento di strutture per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani oltre che alle amministrazioni comunali, anche alle aziende speciali ed alle società per azioni che svolgono il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

Con i commi 6, 7 e 8 viene consentita agli enti locali la possibilità di rinegoziare con ulteriore mutuo i residui debiti per mutui con il diritto di conservare i contributi erariali relativi.

Infine il comma 9 prevede che gli enti locali non versino più all'erario gli interessi attivi maturati sui mutui contratti a proprio carico.

In considerazione del rilievo che assumono le iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, con l'articolo 6 viene poi prevista la partecipazione della Cassa depositi e prestiti al capitale sociale della speciale Agenzia chiamata al coordinamento ed alla messa a punto degli interventi da realizzare.

La disposizione di cui all'articolo 7 si propone di risolvere alcuni problemi di natura finanziaria che impediscono il raggiungimento degli obiettivi fissati con la legge 5 febbraio 1992 n. 139, in materia di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, ambientale e socio-economico.

L'articolo 8 prevede la proroga dei termini dell'entrata in vigore di una serie di disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

Viene innanzi tutto prorogato al 30 novembre 1995 il termine relativo all'emanazione del regolamento per l'approvazione dei modelli contabili aventi una struttura conforme alla nuova disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 77 del 1995.

La suddetta proroga determina la impossibilità di applicare una serie di disposizioni del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali per cui, di conseguenza, è disposto lo slittamento in avanti dei termini di alcuni adempimenti e l'entrata in vigore di alcune norme previsto nel decreto legislativo n. 77 del 1995.

Più in particolare sono disposte le seguenti proroghe:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità da parte degli enti locali alla nuova disciplina dell'ordinamento finanziario e con-

tabile viene spostato al 31 dicembre 1995. Viene anche prevista la sanzione consistente nella sospensione della prima rata dei trasferimenti ordinari per l'anno 1996 nel caso in cui gli enti locali non rispettino tale nuovo termine;

b) stabilisce che il previsto riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 da operare in sede di conto del bilancio debba essere effettuato per la prima volta entro il termine del 31 marzo 1996:

c) è prorogato dal 31 dicembre 1995 al 30 aprile 1996 il termine previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995 in ordine al completamento degli inventari e degli statali patrimoniali necessari per la redazione del conto del patrimonio, anch'esso rinviato rispetto alle originarie previsioni;

d) le disposizioni inerenti la struttura del bilancio di previsione e con esso la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale essendo suoi allegati, il conto economico, il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto del tesoriere entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1997. Conseguentemente a tale rinvio occorre prorogare di un anno la gradualità dei tempi di applicazione delle disposizioni relative al conto economico così come previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995. In particolare la disciplina al conto economico sarà applicabile a partire dall'anno 1997 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, esclusi i comuni capoluogo di provincia delle aree metropolitane individuare dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dall'anno 1998 per i comuni con popolazione compresa tra 40.000 e 99.999 abitanti, inclusi i comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane; dall'anno 1999 per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 39.999 abitanti; dall'anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) è rinvianto di un anno quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, circa la graduale applicazione dell'importo dell'ammortamento dei beni patrimoniali stabilito nella misura del 30 per cento dal valore degli stessi dall'articolo 9 del predetto decreto legislativo. In particolare dal 1997 dovrà essere previsto almeno il 6 per cento del valore, dal 1998 il 12 per cento, dal 1999 il 18 per cento e dal 2000 il 24 per cento sempre del valore. Nellianno 2001 avrà poi pieno regime l'ammortamento nella misura minima del 30 per cento del valore;

f) è spostata al 1° gennaio 1996 la disciplina di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 relativa al conto dell'economo, del consegnatario e di ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni.

L'articolo 9, prevede ulteriori disposizioni necessarie per la gestione contabile e finanziaria dell'esercizio 1996 in conseguenza delle proroghe di cui al precedente articolo 8.

Visto il rinvio al 1997 della disciplina della struttura del bilancio di previsione di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995, è richiamato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, abrogato dall'accordo 123, comma 1, lettera *f)*, del nuovo ordinamento finanziario e contabile, ai fini della redazione del bilancio perl'anno 1996, il quale dovrà essere deliberato entro il 31 dicembre 1995.

In relazione a tale norma sono previste ulteriori disposizioni relative ai trasferimenti erariali e pr coordinare alcune norme del decreto legislativo n. 77 del 1995 che sono pienamente in vigore.

Più precisamente con il comma 1, è disposto che:

a) le spettanze dei contributi erariali agli enti locali relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo della fiscalità locale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, saranno comunicate agli stessi enti tramite il servizio telematico entro il mese di novembre 1995;

b) gli stanziamenti per il bilancio pluriennale 1996-1998 hanno carattere autoriz-

zatorio costituendo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 77 del 1995, limite agli impegni di spese pluriennali. Tale disposizione è resa necessaria dall'avvenuta abrogazione ad opera dell'articolo 123, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 77 del 1995, dei commi 9 e 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, disciplinati i piani finanziari;

c) connesso a quanto previsto dal precedente punto *b)* è la immediata applicabilità a partire dall'esercizio 1996 della disposizione contenuta nell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, secondo la quale al momento dell'approvazione del progetto esecutivo dell'investimento deve essere accertata la copertura della relativa spesa nel bilancio pluriennale con impegno dell'organo consiliare di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spese relativi agli esercizi non ricompresi nello stesso bilancio pluriennale;

d) infine viene data immediata operatività a partire dall'anno 1996 alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, ed all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, secondo le quali il regolamento di contabilità degli enti locali dovrà individuare i dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno e i dipendenti cui affidare la funzione di emanare i mandati di pagamento.

Con il comma 2, è previsto la proroga per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali relative all'anno 1996 in armonia alla proroga al 31 dicembre della deliberazione del bilancio di previsione per il 1996.

L'articolo 10 tende a sopperire alle necessità finanziarie degli enti locali, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione di opere pubbliche.

Il comma 1 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a province, comuni e comunità montane utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, tuttora disponibili nella misura di 1.000 miliardi di lire, per la copertura dei maggiori oneri di esproprio per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato.

Il comma 2, al fine di superare gli inconvenienti interpretativi che hanno ritardato la puntuale applicazione dell'originaria legge n. 458 del 1988, chiarisce il concetto di «maggiore onere», definendolo come la differenza tra il costo dell'area espropriata, quale risulta dagli atti definitivi indicati alle lettere *a), b), c), d)*, e la somma stabilita nel quadro economico del progetto regolarmente approvato. Si evidenzia che, in seguito alle innovazioni introdotte dall'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la lettera *c)* fa riferimento a sentenze esecutive e non a sentenza passata in giudicato.

Il comma 3 fissa il termine perentorio (90 giorni dall'entrata in vigore della norma) per la presentazione delle domande, corredate della relativa documentazione, alla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 4 permette il riconoscimento dei debiti sorti dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, i quali, per quanto disposto dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, incorrerebbero in decadenza se non riconosciuti entro il 15 luglio 1991. La condizione affinchè tale decadenza non si verifichi è che ala succitata data fossero in corso procedure giurisdizionali. In tal caso, infatti, gli enti non potevano effettuare il riconoscimento dei termini.

Il comma 5 fissa i limiti temporali entro i quali devono essere intervenute le quantificazioni di spesa. L'approvazione dei progetti deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, m. 359, che ha fissato nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche, mentre gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi ai 31 dicembre 1994.

Il comma 6, infine, prevede una ripartizione proporzionale dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti nell'ipotesi in cui le domande di mutuo risultino superiori alle effettive disponibilità.

L'articolo 1, stabilisce l'attribuzione statali in misura predeterminata.

il comma 1 prevede l'erogazione del contributo di 60 miliardi di lire in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da distribuire alle comunità montane per lo sviluppo dei territori montani di cui alla legge 21 marzo 1981, n. 93. Tale contributo trova copertura con l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno iscritto nella tabella B, fondo speciale in conto capitale, della legge 23 dicembre 1994 n.725 (legge finanziaria 1995).

Il comma 2 prevede per la prosecuzione degli interventi statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 56 miliardi in favore del comune di Palermo.

I relativi oneri trovano copertura mediante lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

Per quanto riguarda l'articolo 2 si precisa che gli oneri si riferiscono alle forniture di energia elettrica degli utenti dei comuni del Belice che non sono state ancora pagate all'ENEL, per il periodo indicato nello stesso articolo. In particolare, è da evidenziare che dette forniture sono state pagate tramite i finanziamenti del Ministero dell'interno a tutto il gennaio 1972 e, sempre a carico dei fondi statali, sono state altresì pagate sino al 31 dicembre 1990 (legge 20 aprile 1976, n. 178). Restano pertanto da pagare solo le forniture relative al periodo 1° gennaio 1991 - 26 agosto 1992, atteso che successivamente la gestione delle utenze è proseguita con l'applicazione di tutte le norme che regolano i rapporti con la generalità degli utenti. L'articolo 2 è quindi finalizzato, pur nella modesta entità dell'intervento statale, ad evitare che possa accentuarsi la situazione di tensione sociale tra le famiglie interessate, già in condizioni di prolungato disagio dal terremoto del gennaio 1968, nonchè a scongiurare che l'ENEL debba procedere al distacco degli utenti ancora morosi.

Tale onere trova copertura mediante lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

Il comma 9 dell'articolo 3 prevede un onere a carico dello Stato per compensare la perdita finanziaria che i comuni hanno subito a casa della riduzione degli estimi catastali.

Il Ministero delle finanze ha stimato la suddetta perdita in lire 366.027.967.663. Successivamente il calcolo definitivo della perdita ha evidenziato un minor gettito dell'ICI in lire 250.606.391.876.

Lo Stato ha stanziato per la compensazione di tale perdita lire 300.000.000.000 sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995.

Orbene, nella formazione dei bilanci 1994 e 1995 i comuni si sono basati sulla stima effettuata dal Ministero delle finanze, la cui relativa somma doveva essere rimborsata dallo Stato. Sulla base del calcolo definitivo è poi risultato che parte dei comuni hanno stanziato somme superiori rispetto alla effettiva perdita, mentre altri hanno previsto somme inferiori.

In conseguenza, la differenza positiva tra i 300 miliardi di lire stanziati dallo Stato e la perdita effettiva di lire 250.606.391.876, pari a lire 49.393.608.124, verrà ripartita in maniera proporzionale tra gli enti che hanno subito perdite maggiori rispetto a quelle risultanti dalla prima stima. Il contributo complessivo è stato corrisposto a n. 896 enti locali, di cui n. 587 per comuni inferiori ai 5.000 abitanti, e n. 309 per i comuni superiori ai 5.000 abitanti. L'erogazione è stata disposta con decreto ministeriale n. 7613/E3 del 23 settembre 1995 è in pari data sono stati emessi i relativi mandati.

Il comma 9 dell'articolo 3 prevede poi un contributo a favore dei comuni e delle province che a seguito delle disposizioni sul taglio dei trasferimenti erariali contenute nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente determinata per l'anno 1995.

I comuni che hanno avuto la suddetta riduzione sono 488, per un totale di lire

97.000.000.000, le province sono 6, per un totale di lire 8.000.000.000. Lo stanziamento di 105.000.000.000 di lire copre completamente le riduzioni subite dai comuni e delle province nel senso sopra delineato.

Il comma 10 prevede le modalità per la copertura dell'onere di lire 105.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 6856 sullo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Gli articoli 4, 5 e 6, non comportano oneri a carico dello Stato.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 mirano a consentire la realizzazione di ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia, sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici competenti in relazione alle quote di limiti di impegno analiticamente stabilite dal comma 2 per le esigenze proprie di ciascuno di essi.

Nel complesso, si tratta di due limiti d'impegno decorrenti dal 1996 (lire 19 miliardi) e dal 1997 (lire 36,5 miliardi) che consentiranno di attivare nel periodo di tempo interessato un volume di mutui valutabile nell'ordine di complessive lire 300 miliardi.

Gli articoli 8, 9 e 10 non comportano oneri a carico dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 stabilisce l'attribuzione di contributi statali in misura predeterminata.

Il comma 1 prevede l'erogazione del contributo di 60 miliardi di lire in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da distribuire alle comunità montane per lo sviluppo dei territori montani di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. Tale contributo trova copertura con l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno iscritto nella tabella B, fondo speciale in conto capitale, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

Il comma 2 prevede per la prosecuzione degli interventi statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 56 miliardi in favore del comune di Palermo.

I relativi oneri trovano copertura mediante lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

Per quanto riguarda l'articolo 2 si precisa che gli oneri si riferiscono alle forniture di energia elettrica degli utenti dei comuni del Belice che non sono state ancora pagate all'ENEL, per il periodo indicato nello stesso articolo. In particolare, è da evidenziare che dette forniture sono state pagate tramite i finanziamenti del Ministero dell'interno a tutto il gennaio 1972 e, sempre a carico dei fondi statali, sono state altresì pagate sino al 31 dicembre 1990 (legge 29 aprile 1976, n. 178). Restano pertanto da pagare solo le forniture relative al periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992, atteso che successivamente la gestione delle utenze è proseguita con l'applicazione di tutte le norme che regolano i rapporti con la generalità degli utenti. L'articolo 2 è quindi finalizzato, pur nella modesta entità dell'intervento statale, ad evitare che possa accentuarsi la situazione di tensione sociale tra le famiglie interessate, già in condizioni di prolungato disagio dal terremoto del gennaio 1968, nonché a scongiurare che l'ENEL debba procedere al distacco degli utenti ancora morosi.

Tale onere trova copertura mediante lo stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

Il comma 9 dell'articolo 3 prevede un onere a carico dello Stato per compensare la perdita finanziaria che i comuni hanno subìto a causa della riduzione degli estimi catastali.

Il Ministero delle finanze ha stimato la suddetta perdita in lire 366.027.967.663. Successivamente il calcolo definitivo della perdita ha evidenziato un minor gettito dell'ICI in lire 250.606.391.876.

Lo Stato ha stanziato per la compensazione di tale perdita lire 300.000.000.000 sia per l'anno 1994 che per l'anno 1995.

Orbene, nella formazione dei bilanci 1994 e 1995 i comuni si sono basati sulla stima effettuata dal Ministero delle finanze, la cui relativa somma doveva essere rimborsata dallo Stato. Sulla base del calcolo definitivo è poi risultato che parte dei comuni hanno stanziato somme superiori rispetto alla effettiva perdita, mentre altri hanno previsto somme inferiori.

In conseguenza, la differenza positiva tra i 300 miliardi di lire stanziati dallo Stato e la perdita effettiva di lire 250.606.391.876, pari a lire 49.393.608.124, verrà ripartita in maniera proporzionale tra gli enti che hanno subìto perdite maggiori rispetto a quelle risultanti dalla prima stima. Il contributo complessivo è stato corrisposto a n. 896 enti locali, di cui n. 587 per comuni inferiori ai 5.000 abitanti, e n. 309 per i comuni superiori ai 5.000 abitanti. L'erogazione è stata disposta con decreto ministeriale n. 7613/E3 del 23 settembre 1995 è in pari data sono stati emessi i relativi mandati.

Il comma 9 dell'articolo 3 prevede poi un contributo a favore dei comuni e delle province che a seguito delle disposizioni sul taglio dei trasferimenti erariali contenute nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente determinata per l'anno 1995.

I comuni che hanno avuto la suddetta riduzione sono 488, per un totale di lire 97.000.000.000; le province sono 6, per un totale di lire 8.000.000.000. Lo stanziamento di 105.000.000.000 di lire copre completamente le riduzioni subìte dai comuni e dalle province nel senso sopra delineato.

Il comma 10 prevede le modalità per la copertura dell'onere di lire 105.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Gli articoli 4, 5 e 6 non comportano oneri a carico dello Stato.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 mirano a consentire la realizzazione di ulteriori interventi per la salvaguardia di Venezia, sulla base di mutui attivabili dai diversi soggetti pubblici competenti in relazione alle quote di limiti di impegno analiticamente stabilite dal comma 2 per le esigenze proprie di ciascuno di essi.

Nel complesso, si tratta di due limiti d'impegno decorrenti dal 1996 (lire 19 miliardi) e dal 1997 (lire 36,5 miliardi) che consentiranno di attivare nel periodo di tempo interessato un volume di mutui valutabile nell'ordine di complessive lire 300 miliardi.

Gli articoli 8, 9 e 10 non comportano oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 253 del 28 ottobre 1995.*

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Contributi in favore degli enti locali)

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.

Articolo 2.

(Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice)

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Trasferimenti erariali agli enti locali)

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.

6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: «è fissato in sette anni ed» sono soppresse.

13. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati».

14. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;».

15. Dopo la lettera *h-bis)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-ter)* i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge».

16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

Articolo 4.

(Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.

Articolo 5.

(Perdite delle aziende degli enti locali e mutui)

1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990.

3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Nel decreto-legge n. 98 del 1995, al comma 3 dell'articolo 1 le parole: «le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni a loro volta assegnano il contributo entro un mese dal ricevimento».

5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Nel caso in cui l'istituto di credito aderisca, gli enti locali possono rinegoziare, con ulteriore mutuo di durata non inferiore a dieci anni, il capitale residuo dei mutui. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo originario.

7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per l'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Articolo 6.

(Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.)

1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

Articolo 7.

(Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia)

1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)

1. Il termine del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1995. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della prima rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al 31 marzo 1996;

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al 30 aprile 1996;

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

Articolo 9.

(Bilanci di previsione)

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è deliberato entro il 31 dicembre 1995 secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Conseguentemente:

a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995;

b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio pluriennale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995;

c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal 1° gennaio 1996;

d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

2. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 è differito al 31 dicembre 1995; è altresì differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995 di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10.

(Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio)

1. A valere sulle residue disponibilità della legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988.

2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:

a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;

c) sentenze esecutive;

d) accordi per la cessione volontaria del bene.

3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non opera la decadenza di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.

5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi alla data del 31 dicembre 1994, mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il 30 giugno 1995.

6. Qualora l'importo delle richieste di mutuo risulti superiore alle residue disponibilità di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato è determinata con criterio proporzionale.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS - FANTOZZI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI